

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 121

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

PEZZINO

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 110 E 595 DEL CODICE PENALE E 13 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 (DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

il 4 febbraio 1959

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 4 febbraio 1959.

L'onorevole Pezzino Francesco è stato querelato da Lo Giudice dottor Barbaro per il reato di diffamazione a mezzo della stampa.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Catania con gli atti del procedimento (fascicolo n. 5678/58 della Procura di Catania).

Il Ministro
GONELLA.

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Catania, 20 ottobre 1958.

Con querela presentata il 7 corrente mese, l'onorevole Barbaro Lo Giudice ha lamentato

di essere stato offeso nella sua reputazione mediante la divulgazione di manifesti a stampa sottoscritti dalla Federazione del P.C.I., con i quali gli si attribuisce il fatto determinato dell'acquisto di un fondo con la utilizzazione « probabile » dei risparmi realizzati come Vicepresidente della Regione siciliana, nonché una collusione di interessi col dirigente del Consorzio di bonifica in modo da conseguire, con la inclusione del fondo stesso nei piani di irrigazione, un illecito arricchimento valutabile in decine e decine di milioni ».

Poiché tra i responsabili del fatto lamentato risulta essere l'onorevole Pezzino Francesco, deputato al Parlamento, pregiomi richiedere autorizzazione a procedere a norma dell'articolo 68 della Costituzione, nel procedimento penale di cui agli uniti atti.

Il Procuratore della Repubblica